



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Provincia di Cremona

Piazza Gloriosi Caduti, 5 – 26010 Vaiano Cremasco

Telefono 0373/278015 – Fax 0373/278041

OGGETTO: MISURE LIMITATIVE DELLA ATTIVITÀ SPORTIVA

FINO A DOMENICA 8 MARZO 2020

A seguito dell'avviso di chiarimento del DPCM 1/3/2020 dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato in data 2/03/2020, consegue che sino a domenica 8 marzo 2020 è possibile lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive nonché delle sedute di allenamento DEGLI ATLETI TESSERATI AGONISTI all'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

Vi invitiamo a prendere completa visione della comunicazione e a rispettare con assoluto rigore, **con totale assunzione di responsabilità societaria**, le misure organizzative previste dalla normativa comprese quelle atte a garantire adeguata distanza tra le persone come indispensabile presidio della tutela della salute. Vi raccomandiamo altresì di valutare l'opportunità di effettuare allenamenti solo con riferimento alle prime squadre, impegnate in campionati nazionali o regionali, in considerazione della necessaria tutela della salute pubblica degli atleti e di tutta la comunità e della coerenza con la sospensione dell'attività didattica di ogni ordine e grado, ai fini della limitazione delle occasioni di contagio.

Vaiano Cremasco, 4 marzo 2020

IL VICE – SINDACO

Giuseppe Riccardi



Presidenza del Consiglio dei ministri

UFFICIO PER LO SPORT

AVVISO

In data 01 marzo 2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-1-marzo-2020/14210>).

Con specifico riferimento alle previsioni in **materia di sport** di cui all'art. 2, si precisa quanto segue.

L'art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino al 08 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all'allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e **delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti**, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.

La **sospensione** prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda **soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere**, svolta all'interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.

Roma, 2 marzo 2020